

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio V per l'annullamento dell'elezione dell'avvocato Vitelli.

(Dopo prova e controprova non sono adottate.)

Metto dunque ai voti la convalidazione dell'elezione del secondo collegio d'Alghero.

(È convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1854.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge del bilancio pel 1854.

« Art. 6...

LANZA, relatore. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo 5, la quale è proposta anche a nome di parecchi miei colleghi della Commissione giacchè non ho potuto consultarli tutti. Ieri dopo una lunga discussione è prevalsa la massima che i segretari particolari di gabinetto si possano scegliere non solamente fra coloro che hanno un grado inferiore a quello di capo di divisione, ma anche fra i capi di divisione e fra i segretari generali.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. No, no!

LANZA, relatore. Sì, sì! Mentre che non era presente il signor ministro delle finanze è prevalso questo principio quantunque in urto col regolamento del 23 ottobre 1853. Si disse che ciò non doveva portare un aumento di spesa perchè non sarebbero stati rimpiazzati questi impiegati chiamati a coprire il posto dei segretari di gabinetto, ma questa fu una dichiarazione verbale del ministro. Facendo una legge, la quale deve prevenire ogni qualsiasi maggiore spesa non consigliata dall'interesse del servizio, è bene che questa dichiarazione sia fatta nella legge stessa. Quindi io proporrei che si dicesse in aggiunta all'articolo 5: « che qualora il segretario particolare di gabinetto sia scelto fra gli impiegati dipendenti dal Ministero non possa essere surrogato nella pianta. »

In questo modo noi preverremo veramente il caso che si moltiplichi il numero degli impiegati.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. L'aggiunta che vorrebbe fare il deputato Lanza la credo giusta in massima e conveniente per non aumentare il bilancio; d'altronde quando il ministro sceglie il segretario particolare fra gli impiegati del suo Ministero o da esso dipendenti deve lasciargli il suo posto vacante perchè lo torni ad occupare quando il ministro che l'ha scelto lasci il Ministero, od anche voglia cambiare di segretario. Ma quanto al Ministero degli esteri sono costretto a ripetere le osservazioni che io facevo ieri.

Nel Ministero degli esteri il segretario privato deve essere preso fra i capi di divisione già esistenti.

DAZIANI. È naturale.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Naturale no; non potendo surrogare il segretario particolare nel suo ufficio di capo di divisione, sarà ridotto a non avere che un solo capo di divisione in titolo.

Non so se sia tale l'idea del deputato Lanza.

DAZIANI. Chiedo la parola per una spiegazione.

L'attuale segretario privato ha titolo e grado di capo di divisione, ma non avendo il Ministero creduto di doverlo annoverare fra i capi di divisione in pianta, perchè nella pianta del Ministero degli esteri non figurano che due capi di divisione, esso si trova annoverato fra i capi di divisione fuori

pianta e continuerà ad essere per il presente esercizio in questa eccezionale posizione coprendo la carica di segretario privato del ministro e senza che si possa fare alcuna osservazione in contrario; ora che la Camera ha stabilito che possono prendersi i segretari privati fra gli impiegati di qualsiasi grado dipendenti dal Ministero, non vi è alcuna opposizione col principio emesso dal deputato Lanza.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io credo perfettamente inutile l'aggiunta del deputato Lanza. Se il segretario particolare sarà scelto fra i capi di divisione, conserverà il suo impiego, il suo stipendio e la sua anzianità nella carriera, ed è perciò evidente che non può essere rimpiazzato. Io non veggio il perchè si vogliano maggiori spiegazioni essendo la cosa così evidente.

DAZIANI. Credo che questo dubbio potrebbe nascere a chiunque, giacchè, per esempio, un consigliere d'Appello continuerà ad avere l'impiego di consigliere d'Appello anche quando venisse ad essere chiamato per esempio da Nizza a Torino in qualità di segretario privato; ma in detto caso può il ministro credersi autorizzato a mandare un altro consigliere d'Appello nell'interesse del servizio pubblico ad occupare il suo posto, se non si ammette la proposta addizionale ora fatta dalla Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando scusa: se la legge dice che deve conservare il suo impiego, e che non si può mettere un numero d'impiegati maggiore di quello portato dalla pianta, è manifesto che non si può nominarne un altro; se si chiama un consigliere da Nizza bisogna lasciare vacante quel posto, altrimenti egli non conserverebbe più il suo impiego.

DAZIANI. Scusi, ciò si può effettuare senza aumentare il personale, perciò senza aumentare il numero degli impiegati portati dalla pianta, ma solo trasportando da un magistrato all'altro un consigliere d'Appello.

LANZA, relatore. Domando la parola per una sola spiegazione.

Dice benissimo l'onorevole ministro che qualora un impiegato del Ministero sia nominato a segretario particolare conserverà il suo impiego; ciò vuol dire che se sarà capo di divisione continuerà ad essere capo di divisione, se sarà capo di sezione continuerà ad essere capo di sezione, ma non ne viene la conseguenza che il ministro il quale fa questa nomina non possa a luogo di questo capo di divisione, di questo capo di sezione mettere provvisoriamente un altro; ora questo è appunto ciò che si vuole impedire.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione:

« Qualora il segretario particolare di gabinetto sia scelto fra gli impiegati dipendenti dallo stesso Ministero non potrà in nessun caso essere surrogato nel suo impiego. »

(È approvata.)

« Art. 6. Per l'eseguimento di lavori urgenti o straordinari ogni ministro può applicare al suo dicastero altri impiegati da lui dipendenti. Non dovrà però ritenersi un tempo maggiore di 18 mesi. Questi impiegati non riceveranno che lo stipendio assegnato alla loro carica effettiva nella quale non potranno essere surrogati. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Gli impiegati dell'amministrazione centrale possono essere collocati in *aspettativa* solo per le seguenti cause:

« 1° Per soppressione d'impiego o riduzione di pianta;

« 2° Per infermità temporarie;

« 3° Per motivi di famiglia in seguito a loro domanda. »